

contributo  
unificato  
EX TR (2011)



**ORIGINALE**

5504/2014

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Danno da  
morte

R.G.N. 13980/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 5504

Rep. 951

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Ud. 17/01/2014

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 13980-2008 proposto da:

OTTOVEGGIO MARIA, SALERNO ROSSANA, elettivamente domiciliati in ROMA, PLE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ABRIGNANI IGNAZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, NAPOLI MICHELE giusta delega a margine;

2014  
119

- ricorrenti -

**contro**

FONDIARIA SAI SPA , MANNONE ANTONINO;


- intimati -

avverso la sentenza n. 1108/2007 della CORTE  
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/12/2007 R.G.N.  
1828/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. ALFONSO  
AMATUCCI;

udito l'Avvocato TIBERIO SARAGO' per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso  
per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 1986 il sessantunenne Nicolò Salerno morì a seguito dello scontro del ciclomotore che conduceva con la vettura di Antonino Mannone, assicurata per r.c.a. dalla Eurass, posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio promosso per il risarcimento, nel 1993, dalla moglie e dalla figlia del defunto (una volta divenuta irrevocabile, nel 1990, la sentenza d'appello che aveva ritenuto il Mannone responsabile del reato di omicidio colposo, determinando nel 70% il suo apporto causale).

Con sentenza del 10.6.2003 il Tribunale disse prescritto il diritto di Maria Ortoveggio e Rosanna Salerno, rigettandone la domanda nei confronti del Mannone e dell'impresa designata Fondiaria Sai s.p.a.

2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Palermo che, con sentenza n. 1108 del 2007, ha condannato solidalmente i convenuti al risarcimento del solo danno non patrimoniale (liquidato in circa € 119.000 per ciascuna delle attrici in relazione alla suddetta percentuale), escludendo che fosse ravvisabile un danno patrimoniale da lucro cessante in considerazione della pensione di reversibilità da loro percepita.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la Ortoveggio e la Salerno sulla base di un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha prescritto che la **motivazione sia redatta in forma semplificata.**

2.- E' fondatamente denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c. per essersi la Corte di merito discostata dal principio enunciato da Cass., n. 8828 del 2003, nel senso che "l'ipotesi della *compensatio lucri cum damno* non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito".

Si tratta di principio assolutamente consolidato (oltre alla sentenza appena citata cfr., *ex multis*, Cass. nn. 1347/98, 10291/2001, 4205/2002, 3357/2009), che va anche in questa occasione riaffermato.


3.- La sentenza impugnata se n'è apoditticamente discostata ed è per questo cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, che vi si conformerà, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

Roma, 17 gennaio 2014

L'estensore



Il presidente



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo B. FERRI  
Cesari

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo B. FERRI